



---

## COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **1256** del **12/06/2020**

Oggetto: **Riattivazione della spunta nei mercati a seguito dell'ordinanza regionale n. 63/2020 e del DPCM dell'11 giugno 2020.**

Proponente:  
Servizio Governo del territorio

Unità Operativa proponente:  
Sportello per l'edilizia e le attività produttive

Proposta di determinazione  
n. 2020/510 del 11/06/2020

Firme:

- Servizio Governo del territorio



## **Il Dirigente**

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Rilevato che, a seguito dell'emergenza COVID-19 e del DPCM 8 marzo 2020, era stata disposta la sospensione dei mercati su area pubblica, fatta eccezione per le situazioni per le quali erano attuate le condizioni di sicurezza previste;

Rilevato che dal 4 maggio 2020 è stata avviata una fase di progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali sospese, in ottemperanza alle disposizioni anti contagio contenute nelle ordinanze del presidente della Regione Toscana n. 38 del 18 aprile 2020 e n. 48 del 3 maggio 2020;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 857 del 29 aprile 2020 sono state disposte modalità operative per consentire, dal 4 maggio 2020, il regolare svolgimento del mercato centrale, dei mercati rionali del territorio e del mercato giornaliero di Piazza Lippi, limitatamente al settore alimentare e, per il mercato centrale, anche al settore piante, fiori e animali vivi;

Dato conto che nella piazza del Mercato Nuovo non si determinava una modifica sostanziale del posizionamento dei posteggi per i settori merceologici del mercato centrale dei quali si ammetteva la riapertura, mutando infatti solo la distanza tra un banco e l'altro e mantenendosi invece la dislocazione dei banchi all'interno del consueto quadrante di riferimento o nelle immediate prossimità dello stesso;

Considerato che, per il mercato centrale, si affidava a Consiag Servizi il servizio del trasporto, posa in opera delle transenne, nonché il servizio di controllo dei varchi, per la dovuta delimitazione dei banchi che assicurasse un accesso ordinato all'area ed una via di uscita contrapposta all'ingresso;

Visto il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, che all'articolo 1, comma 14, dispone che *"Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16."*;

Richiamata l'ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana con la quale si dispone che *"l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche"*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



*(ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale";*

Considerato che dal 18 maggio 2020 è consentito lo svolgimento del mercato di Viale Galilei, dei mercati rionali e del mercato di Piazza Lippi, nella loro configurazione completa, nonché lo svolgimento delle attività di vendita su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato;

Rilevato che per il riavvio dell'attività dell'intero mercato centrale è stato poi necessario aggiornare le relazioni sulla safety e security precedentemente predisposte, alla luce delle norme anti contagio e del contingentamento, con accessi ordinati all'area;

Vista le determinazioni 1025 del 18 maggio 2020 e n. 1125 del 27 maggio 2020 con cui sono stati approvati:

- planimetria del mercato centrale, modificata per il rispetto delle norme anti contagio, con evidenziate la transennatura dell'area mercatale e la presenza di tre varchi per l'ingresso e l'uscita delle persone, mantenendo ciascun operatore nel posteggio originario, oggetto dell'autorizzazione/concessione, senza la necessità di traslare o spostare i banchi in altre zone;
- protocollo anti contagio (vademecum delle regole tecniche di sicurezza) che deve essere osservato dagli operatori presenti in tutti i mercati cittadini (centrale, rionali e di piazza Lippi) e anche dai titolari dei posteggi fuori mercato per lo svolgimento della loro attività;
- relazione del rischio aggiornata alle prescrizioni sul distanziamento sociale per le misure anti contagio, che prevedono nell'area mercatale una capienza massima di 1.500 persone contestualmente presenti;
- sospensione, a motivo della configurazione dei mercati (centrale e rionali), la "spunta" giornaliera, per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti e per escludere la partecipazione al mercato di esercenti non a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza anti contagio previste;

Vista l'ordinanza del Presidente della giunta regionale Toscana n. 63 dell'8 giugno 2020 ed in particolare l'Allegato 1, le cui linee guide si applicano ai mercati (all'aperto o coperti), ai mercati su strada e ai posteggi isolati o "fuori mercato";

Visto che in tale allegato 1, tra le indicazioni operative *"finalizzate ad incrementare, nel settore del commercio al dettaglio su area pubblica, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19"*, è previsto che *"le Amministrazioni Comunali, per una maggior tutela della popolazione e nell'ottica della rimodulazione delle aree adibite a mercato, potranno, anche in relazione alle caratteristiche dei luoghi ...sospendere temporaneamente l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi attraverso spunta, se richiesto dalle esigenze di distanziamento"*;

Atteso che, a seguito dell'ordinanza regionale n. 63/2020, la sospensione della cosiddetta "spunta" nei mercati è divenuta opzionale, a discrezione delle singole Amministrazioni Comunali, in funzione della necessità di garantire il distanziamento;



Considerato che il DPCM dell'11 giugno 2020, si demanda ai Comuni la regolamentazione delle aree mercatali, nelle quali occorre:

- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Rilevato che il Decreto dispone altresì che *"Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro"*;

Considerato che nei mercati della città di Prato (centrale e rionali), a motivo delle altre misure di contenimento del rischio assunte e garantite, non sussistono ulteriori esigenze di distanziamento da conseguire tramite il ricorso alla sospensione della "spunta", sulla scorta dell'esperienza finora maturata circa il flusso degli accessi alle aree mercatali;

Valutato che le consuete procedure per la "spunta" giornaliera possono pertanto essere riattivate, con decorrenza dal 15 giugno 2020, in tutti i mercati dove erano normalmente previste prima dell'emergenza COVID-19;

Richiamati gli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990, che consentono di omettere l'avvio del procedimento per ragioni di celerità del procedimento e di urgenza;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della Cosap per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (delibera del Consiglio Comunale del 20.12.2007 n. 213 e successive modificazioni e integrazioni);

Vista la L.R. 62/2018;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

### **Determina**

di riattivare, con decorrenza dal 15 giugno 2020 e per le ragioni precedentemente esposte in narrativa, le consuete procedure per la "spunta" giornaliera nel mercato centrale e nei mercati rionali dove erano normalmente previste prima dell'emergenza COVID-19;

di confermare, per gli altri aspetti, le disposizioni per la riapertura del mercato centrale e dei mercati rionali, ove prevista, contenute nella determinazione n. 1125/2020;

di confermare che il vademecum delle regole tecniche di sicurezza anti contagio deve essere applicato anche dai titolari dei posteggi fuori mercato per lo svolgimento della loro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



attività;

di dare comunicazione delle disposizioni contenute nella presente determinazione alle associazioni di categoria del commercio, e di provvedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per le informazioni alle imprese;

di demandare a successiva valutazione, a seguito del monitoraggio delle aree, l'emanazione di eventuali ulteriori misure si rendessero necessarie;

di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Fedi, funzionario del Servizio Governo al Territorio;

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.